

MISURE CAUTELARI PERSONALI - RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-04-2012) 09-11-2012, n. 43534

MISURE CAUTELARI PERSONALI

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -

Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere -

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) L.S.F. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1149/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 09/08/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. G. Gianzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (eccependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del V.).

[Svolgimento del processo](#)

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 agosto 2011, decidendo In sede di riesame ex [art. 309 cod. proc. pen.](#), confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 21 luglio, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di L. S.F., indagato in relazione ai reati di cui all'art. 81 cpv, artt. 110, 648 ter, art. 648 ter cod. pen. e [D.L. n. 152 del 1991, art. 7](#), per avere concorso, con numerose altre persone, nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di cocaina praticato da B.V., personaggio collegato all'organizzazione di tipo mafioso che faceva capo alle famiglie M. di (OMISSIS) e P. di (OMISSIS), denaro che, previo accordo con esponenti apicali del Credito Sammarinese, il direttore generale V.V. e il presidente A.L., veniva depositato per un Importo di oltre unmilionetrecentomila Euro presso tale banca e ne veniva dissimulata la provenienza, attraverso un serie di complesse operazioni finalizzate ad ostacolare la tracciabilità del percorso del denaro medesimo.

Il Giudice del riesame evidenziava che gli esiti dell'attività di intercettazione dell'utenza telefonica di L.D., che, quale commercialista, custodiva la documentazione contabile relativa a società riferibili al narcotrafficante B., avevano consentito, anche attraverso l'attivazione e l'espletamento di ulteriori indagini, di accertare le modalità della citata operazione di riciclaggio e di individuare I soggetti a vario titolo in essa coinvolti: a) il Credito Sammarinese, versando in una situazione di grave crisi finanziaria, era particolarmente interessato ad acquisire nuova clientela, per procurarsi liquidità e, a tal fine, aveva instaurato, per scelta del presidente A.L., un rapporto di collaborazione esterna con tali M.D. e G.B.;

b) questi ultimi avevano posto in contatto il direttore generale dell'Istituto di credito, V.V., con D. L. e, quindi, con il B.; c) v'erano stati più incontri tra i predetti, dapprima in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS), dove il B. possedeva un albergo e, nel corso di tali incontri, ai quali aveva attivamente partecipato anche l'avvocato L.S.F., fratello di D. e abituale difensore del B., si era concordato che quest'ultimo avrebbe depositato ingenti somme di denaro per complessivi 15 milioni di Euro presso la banca sammarinese, impegnatasi, a sua volta, a riconoscere ai fratelli L., per l loro intermediazione, una provvigione da accreditare su conti correnti appositamente aperti a loro favore;

d) aveva fatto seguito l'effettivo versamento, in due soluzioni, della somma di unmilionetrecentomila Euro, consegnata direttamente al V., che, con l'avallo del presidente A. e la ratifica del Comitato esecutivo, presieduto dallo stesso A., aveva, dato corso, nonostante le informazioni negative acquisite sul conto del B. da parte di funzionari della banca, alle complesse operazioni funzionali a dissimulare la provenienza del denaro depositato. Aggiungeva il Giudice del riesame che tale situazione patologica aveva trovato puntuale conferma nelle attendibili dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal V., in quelle rese da S.S. e nelle testimonianze del funzionari bancari B.G. e S.L., che avevano proceduto materialmente, sulle direttive del primo, ad eseguire le operazioni. Concludeva, quindi, che il materiale d'indagine complessivamente acquisito integrava il quadro di gravità indiziarla a carico di L.S.F. in ordine ai reati contestatigli, sottolineando che il ruolo concreto dal predetto svolto nella vicenda e l'abituale rapporto professionale intrattenuto col B. non legittimavano alcun dubbio circa la piena consapevolezza dell'indagato in ordine alla provenienza illecita del denaro versato dal suo cliente presso il Credito Sammarinese. Quanto alle esigenze cautelari, le stesse venivano ravvisate nei pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie, resi concreti dalle modalità e dalle circostanze del fatto, dalla spregiudicatezza e dall'abilità dimostrate nell'ideare e porre in essere la condotta incriminata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo: 1) violazione della legge penale, con riferimento [all'art. 273 cod. proc. pen.](#), mancanza e illogicità della motivazione sul contributo causale da lui offerto nell'operazione di riciclaggio e comunque

sulla sua consapevolezza di concorrere in una tale operazione, considerato che nessun elemento era stato acquisito a dimostrazione della sua conoscenza circa la provenienza illecita del denaro; 2) violazione [dell'art. 274 cod. proc. pen.](#) e vizio di motivazione sulle ritenute esigenze cautelari;

3) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 648 bis, comma 2, art. 648 ter cod. pen., comma 2, e [D.L. n. 152 del 1991, art. 7](#) e vizio di motivazione sulle ritenute aggravanti; 4) violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità dei reati ipotizzati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2. I primi due motivi si risolvono in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo seguito dall'ordinanza in verifica, che, come agevolmente si evince da quanto innanzi sintetizzato, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, all'esito di un'analisi approfondita delle emergenze procedurali, apprezzate e valutate, con riferimento alla specifica posizione dell'indagato, in maniera adeguata e logica.

Si è di fronte ad una valutazione in fatto, che, in quanto prerogativa esclusiva del giudice di merito, non può essere posta in discussione in sede di legittimità, per accreditare, in linea con quanto si prospetta nel ricorso, una diversa e alternativa interpretazione del materiale acquisto, operazione questa non idonea ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità.

2.1. Non ha pregio il quarto motivo, col quale si sostiene la non configurabilità degli ipotizzati reati sulla base della considerazione che, quanto al riciclaggio, le operazioni bancarie incriminate consentirebbero comunque la "perfetta tracciabilità dei movimenti di denaro" e, quanto al reato di cui all'art. 648 ter, vi sarebbe stato "semplicemente il versamento di una somma già precedentemente detenuta presso un istituto di credito".

Sul primo punto v'è puntuale e corretta risposta nella pronuncia di riesame. Non si può, infatti, dubitare, stante la fungibilità del denaro, che il deposito in banca di "denaro sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato.

Il secondo punto non è di agevole intelligibilità, quindi non specifico e non idoneo a dare spazio alla verifica di legittimità.

2.2. Anche le doglianze relative alla configurabilità delle ipotizzate aggravanti sono prive di pregio.

La circostanza aggravante del fatto commesso nell'esercizio di una attività professionale è chiaramente riferita al compimento delle operazioni di ripulitura del "denaro sporco" da parte di esperti del settore bancario. Trattasi di circostanza oggettiva, che si estende automaticamente a tutti i concorrenti nel reato.

Quanto all'aggravante di cui al [D.L. n. 152 del 1991, art. 7](#), l'ordinanza impugnata offre - allo stato - adeguata e corretta motivazione, facendo leva sui dati oggettivi riferibili all'attività di narcotrafficante del B. e ai legami di costui con la cosche mafiose "Mancuso" di (OMISSIS) e "Pesce" di (OMISSIS), nonchè sulla sicura percezione di tale realtà da parte dell'indagato, che

intratteneva, da tempo, rapporti professionali con il medesimo B..

2.3. Il difensore del ricorrente, all'odierna udienza, ha eccepito, per la prima volta, l'inutilizzabilità degli interrogatori resi dal V., a seguito di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, dinanzi all'Autorità giudiziaria di San Marino, in quanto non preceduti dall'avvertimento di cui [all'art. 64 cod. proc. pen.](#), comma 3, lett. b), italiano.

Osserva la Corte che in tema di rogatoria internazionale trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto (lex loci), con l'unico limite che la prova non può essere acquisita ove contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con l'inviolabile diritto di difesa.

Tale contrasto non è ravvisabile quando sia denunciata la mera inosservanza di regole dettate dal codice di rito dello Stato richiedente, ma lo è soltanto quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive. Queste, infatti, possono essere disciplinate in maniera non uniforme dai vari ordinamenti e non è detto che la diversa disciplina eventualmente prevista dallo Stato richiesto si ponga in insanabile conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Con specifico riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente, rileva la Corte che il richiamo [all'art. 191 cod. proc. pen.](#), comma 2, fatto [dall'art. 729 cod. proc. pen.](#), comma 2, non comporta una automatica translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva.

Non risulta nè è stata dedotta una sostanziale violazione del diritto di difesa del V., nel momento in cui fu interrogato dall'Autorità giudiziaria di San Marino. Il diritto al silenzio del predetto, a prescindere dal preventivo avvertimento formale di potersene avvalere, può essere stato garantito - di fatto - in altra maniera, non risultando che sia stato costretto a rendere l'interrogatorio.

E' il caso, inoltre, di sottolineare che, anche a volere ammettere, in astratto, l'inutilizzabilità dell'interrogatorio di cui si discute, la regola per cui tale sanzione può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione di questa Corte, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento fattuale. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità che, data la specificità del caso (prova assunta all'estero per rogatoria), richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, più approfonditi accertamenti in fatto, che come tali dovevano essere necessariamente sollecitati nel giudizio di riesame, salva l'eventuale possibilità di sindacare il relativo provvedimento adottato mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati [dall'art. 606 cod. proc. pen.](#), comma 1, lett. c).

3. Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla

cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012